



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**Originale**

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 4 / 2021

**03/03/2021**

**OGGETTO:**

**TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO -  
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TARI ANNO 2021.**

L'anno **duemilaventuno** addì **tre** del mese di **marzo** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GAI Franco - Presidente	Sì
2. AMBRASSA Agostino - Vice Sindaco	Sì
3. BERTON Irene in LO BUONO - Assessore	Sì
4. DE LA FOREST DE DIVONNE Andrea - Consigliere	Sì
5. GALLO Federica - Consigliere	Giust.
6. VACCHINA Ettore - Consigliere	Sì
7. ZUCCARELLO Gian Luca - Consigliere	Sì
8. GIARDO Franco - Consigliere	Sì
9. BURZIO Valter - Consigliere	Sì
10. SIVIERO Simone - Consigliere	Sì
11. GIANASSO Maria Rosa in MUSSO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig. MARGIOTTA Dott.ssa Antonina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAI Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Deliberazione n. 4 / 2021

**Oggetto:**

**TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TARI ANNO 2021.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su PROPOSTA del Sindaco Sig. Franco Gai.

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

UDITA la relazione del Sindaco Sig. Franco Gai come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

ESPERITA la discussione come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con VOTAZIONE resa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito:

presenti:	n. 10
votanti:	n. 10
astenuti:	n. 0
voti favorevoli:	n. 10
voti contrari:	n. 0

## DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:

**TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TARI ANNO 2021.**

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. presenti, di cui: voti favorevoli n. 10 astenuti n. 0 voti contrari n. 0 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD

**Oggetto: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TARI ANNO 2021.**

Su proposta del Sindaco Sig. Franco Gai.

### PREMESSO CHE:

- I commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge 147/2013 hanno istituito, a decorrere dal 1/01/2014 l'imposta unica comunale (I.U.C.), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- I Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 possono disciplinare l'imposta unica comunale, nelle sue tre componenti, fermi restando i principi ed i limiti fissati dalla legge.
- E' altresì demandata al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe riferite alle tre componenti impositive.

**CONSIDERATO** inoltre che l'art. 1 della Legge 147/2013 nell'istituire a decorrere dal 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e posta a carico dell'utilizzatore (comma 639), dispone conseguentemente l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 (istitutivo della TARES – tariffa sul servizio di gestione dei rifiuti e maggiorazione per i servizi indivisibili);

**RICHIAMATA** quindi la disciplina oggi in vigore ed in particolare i seguenti commi del citato art. 1 della Legge 147/2013:

*641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.*

*642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

*645. Sino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilabili.*

*650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33 bis del D.L 31/12/2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

666. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. [...].

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

*nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214.*

## VISTO CHE:

- Il Consorzio Chierese per i Servizi, quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti per il territorio consortile, è competente all'approvazione del piano finanziario e ha inviato al Comune di Andezeno il piano finanziario 2021 costituito da una bozza di budget preventivo 2021 e pluriennale 2021-2023, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- Con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 24 del 20/05/2015 è stato approvato il Regolamento per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- La natura tributaria della TARI come disciplinata dai commi 639 ss. dell'art. 1 della Legge 147/2013 impone la titolarità del tributo in capo all'ente impositore alla cui diretta competenza è riservata la riscossione;
- Dalla natura tributaria del prelievo scaturisce altresì l'esclusione dell'assoggettamento ad I.V.A. della tariffa e la composizione del piano finanziario al lordo dei costi diretti ed indiretti di gestione del servizio (I.V.A. inclusa).
- I costi del servizio di gestione dei rifiuti e il gettito della TARI diretto alla copertura dei costi troveranno idoneo stanziamento alle voci di entrata ed alle voci di spesa del redigendo bilancio di previsione del Comune di Andezeno per l'anno 2021.
- Ai sensi del comma 660, secondo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, è posta a carico:
  - del Bilancio dell'Ente, in corso d'approvazione, la copertura delle agevolazioni di cui all'allegato 3 del Regolamento per la tassa sui rifiuti.
  - dalle risultanze dell'anno 2021 emerge che il contributo del MIUR quale partecipazione al costo del servizio di gestione dei rifiuti relativo alle scuole per le quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 655, Legge 147/2013, è pari ad € 2.263,25

L'art. 9 bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla Legge 80/2014 modifica la disciplina impositiva degli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero, in particolare:

- A decorrere dal 2015 sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno in misura ridotta di due terzi, a determinate condizioni.
- Al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 viene inserito il seguente periodo: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di Residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Altra condizione necessaria per usufruire della riduzione è che il Paese Estero che eroga la pensione sia anche il paese di residenza del soggetto passivo.

**EVIDENZIATO CHE** il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – sezione IV prevede che il Consiglio Comunale, in fase di determinazione delle tariffe, stabilisca:

- a. ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche (art. 31, comma 3);
- b. determinazione della quota dei costi da imputare rispettivamente alla parte fissa ed alla parte variabile della tariffa;
- c. determinazione della tariffa per la raccolta domiciliare degli sfalci e potature (art. 44, comma 3);
- d. determinazione dei coefficienti Ka e Kb relativi alle utenze domestiche e Kc e Kd relativi alle utenze non domestiche (artt. 33 comma 5 e 35 comma 4);



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- e. determinazione della tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta del soggetto gestore, in relazione al piano finanziario approvato dall'Assemblea consortile e sulla base della ripartizione dei costi come sopra specificata;

**RICHIAMATA** quindi interamente la sezione IV – TARI del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale ed i criteri stabiliti per la determinazione dei coefficienti di calcolo tariffario (Ka, Kb, Kc e Kd).

**RICHIAMATO** il disposto di cui al comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014 in forza del quale *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*

**APPLICATI** i coefficienti Ka e Kb secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 158/99.

## EVIDENZIATO CHE

- il canone del Consorzio Chierese dei Servizi è previsto nel redigendo bilancio 2021 in € 198.000,00;
- il contributo CONAI è previsto in € 26.600,00;
- che il CARC(Costi amministrativi Accertamenti Riscossione Contenzioso) nel piano finanziario sono previsti in € 25.320,00 – si ritiene che non sono da considerare come costi tenuto conto che il Comune di Andezeno provvede direttamente all'accertamento alla riscossione e alla gestione del contenzioso;
- è previsto in € 9.500,00 il contributo TEFA di competenza della Città Metropolitana di Torino (ex Provincia);

**DATO ATTO** quindi, alla luce di quanto sopra, che il costo previsto da coprire con il gettito della Tassa per i rifiuti – TARI per l'anno 2021, ammonta a € 204.000,00 più il gettito derivante dalla tariffa applicata per il servizio di raccolta degli sfalci (stimato in € 6.080,00);

**RITENUTO** di ripartire il costo del servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dal piano finanziario per l'anno 2021, depurato dalla quota posta a carico del bilancio comunale a fronte delle agevolazioni concesse alle tipologie di utenze di cui all'allegato 3 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – sezione IV TARI, tenuto conto dei principi individuati nel Regolamento stesso, con le seguenti modalità, in considerazione dell'effettiva produzione di rifiuti calcolata per il 2018 da parte delle due categorie di utenze:

- utenze domestiche 67%
- utenze non domestiche 33%;

**RITENUTO INOLTRE** di stabilire, in continuità con l'impostazione tariffaria prevista per le annualità pregresse che i costi, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e sulla base delle analisi delle effettive voci di costo del piano finanziari, confluiscono secondo la seguente ripartizione rispettivamente nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa:

utenze domestiche	40 % quota fissa	60 % quota variabile
utenze non domestiche	40 % quota fissa	60 % quota variabile





# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**VISTI** gli allegati 1 e 2 , allegati quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto che le indicazioni in essi contenuti e le tariffe che ne risultano possano ritenersi rispondenti alle finalità perseguite dall'Ente scrivente in ordine alle agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche;

**DATO ATTO** che l'applicazione delle tariffe di cui alle allegate tabelle 1 e 2, vista la base imponibile risultante al 01/01/2019 consente l'integrale copertura dei costi del servizio come preventivati, nel rispetto del disposto di cui al comma 654 dell'art. 1, legge 147/2013;

**RITENUTO** che, parimenti, si debba tendere ad ottenere la piena copertura dei costi del servizio domiciliare di raccolta degli sfalci attraverso il gettito derivante dall'applicazione della relativa tariffa;

**DATO INFINE ATTO** che agli importi tariffari così determinati dovrà aggiungersi il tributo ambientale a favore della Provincia;

**VALUTATO** che, anche per quest'anno si è ritenuto opportuno confermare la riduzione del 15%, limitatamente alla quota variabile delle utenze domestiche che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, così come previsto dall'art. 48 "riduzioni, agevolazioni e esenzioni" del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, precedentemente approvato;

**RICHIAMATO** il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2001 il quale dispone che: "*il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI*" e ritenuto, per il 2021, in accordo con il soggetto gestore, di procedere alla riscossione della tassa per i rifiuti, TARI, in tre rate aventi rispettivamente scadenza il 31/07/2021 – 30/09/2021 e 30/10/2021;

**RICHIAMATO** il D.P.R. 158/1999;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 201/2011 come convertito in legge 214/2011 e s. m. e i., gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e s.m. e i., il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012, l'art. 1 comma 380, della Legge 228/2012 e s.m. e i. il D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013, il D.L. 102/2013 convertito in legge 124/2013 la Legge 147/2013, il D.L. 16/2014 come convertito dalla Legge 68/2014;

**RITENUTO**, nell'ambito dello studio della manovra tariffaria per l'esercizio 2021, al fine dell'equilibrio della gestione, stabilire in acconto 2021 le aliquote TARI in vigore per l'anno 2020, determinate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2019 salvo conguaglio l'anno successivo e con la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/09/2020;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:

- art. 42, lett. F) ai sensi del quale il consiglio comunale definisce l'istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni relative alle aliquote e tariffe dei servizi;
- l'art. 48 ai sensi del quale la giunta compie tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio o non rientranti tra gli atti riservati dalla legge o dallo statuto al sindaco segretario o dirigenti;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto*



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

*dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**VISTO** inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

**VISTO** l'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*” (LEGGE DI BILANCIO 2017), che ha prorogato il blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017, come di seguito riportato:

*42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;*
- b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016»;*

**CONSIDERATO** che il predetto comma 42, attraverso al modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste, in particolare la tassa sui rifiuti (TARI), il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico;

**VISTI** gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**VISTO** il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.” (legge di bilancio 2020) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020;

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero interno del 13 gennaio 2021: “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021”, pubblicato in GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021;

**PRESO ATTO** che per il 2021, la legge di Bilancio 2020 non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;





# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che ha introdotto “Il nuovo ordinamento contabile” per le amministrazioni pubbliche territoriali a partire dal 1° gennaio 2015;

**VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 correttivo del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 26.11.2020, resa immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato lo schema di bilancio di previsione 2021-2023;

**DATO ATTO** che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**DATO ATTO** altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto;

**RICHIAMATA** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

- Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19 novembre 2001, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30 marzo 2005;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 luglio 2016;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 e dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano il cui esito è proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti	n. ....,
Votanti	n. ....,
Astenuti	n. ....,
Voti favorevoli	n. ....,
Voti contrari	n. ....



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Per quanto sopra esposto il Sindaco Sig. Franco Gai  
propone che **IL CONSIGLIO COMUNALE** approvi la seguente

## DELIBERA

1. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2021 costituito da un Piano Programma, da una bozza di budget preventivo pluriennale 2021-2023 e annuale 2021 e, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. di ripartire il costo del servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2021 che si approva come allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, depurato dalla quota posta a carico del bilancio comunale a fronte delle agevolazioni concesse alle tipologie di utenze di cui all'allegato 3 del Regolamento per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto dei principi individuati nel Regolamento stesso, con le seguenti modalità, in considerazione dell'effettiva produzione di rifiuti calcolata per il 2016 da parte delle due categorie di utenze:
  - utenze domestiche 67%
  - utenze non domestiche 33%.

3. di stabilire che i costi, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, confluiscono secondo la seguente ripartizione rispettivamente nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa:

utenze domestiche	40 % quota fissa	60 % quota variabile
utenze non domestiche	40 % quota fissa	60 % quota variabile

4. di determinare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd come indicati nelle tabelle allegate.
5. di dare atto che le tariffe Kc e Kd riferite alle utenze non domestiche (allegato 2), così come previsto dal disposto di cui al comma 652, art. 1, Legge 147/2013, modificato dalla Legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014, sono state corrette in diminuzione rispetto alle aliquote minime previste dal D.P.R. 158/99, al fine di non gravare eccessivamente sulle utenze non domestiche presenti sul territorio, mantenendo comunque attivo il principio "*chi inquina paga*" e considerato che la copertura integrale dei costi di smaltimento rifiuti è ampiamente assicurata.
6. di approvare quindi in acconto 2021 le tariffe di gestione dei rifiuti urbani secondo i prospetti allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale.
7. di dare atto che il gettito che presumibilmente deriverà consentirà la copertura integrale dei costi del servizio come risultante dal Piano Finanziario 2021, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
8. di determinare la tariffa del servizio di raccolta domiciliare degli sfalci in € 40,00 per l'anno 2021 prevedendo, con il relativo gettito, di realizzare l'integrale copertura del costo.
9. di stabilire che la riscossione della tariffa relativa all'anno avvenga in tre rate aventi scadenza rispettivamente 31/07/2021, 30/09/2021 e 30/10/2021 e che a tal fine il Comune di Andezeno – ufficio tributi provveda ad inviare tempestivamente modelli di pagamento precompilati.



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

10. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la prevista pubblicazione sul sito del Ministero con le modalità previste dalla vigente normativa.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. presenti e votanti, di cui: favorevoli n., astenuti n., contrari n., ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ALLEGATO 1) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N.4 DEL 03.03.2021

### UTENZE DOMESTICHE

#### TARIFFA 2021

NUMERO COMPONENTI	TARIFFA FISSA (Ka)	TARIFFA VARIABILE (Kb)
1	0,45	58
2	0,50	94
3	0,55	125
4	0,60	138
5	0,65	162
6 – Più di 6	0,70	184

#### ESEMPI DI CALCOLO:

1)

<b>abitazione mq. 100 – nucleo familiare di n. 3 persone</b>	
calcolo	Euro
Quota fissa = mq. 100 x 0,55	55,00
Quota variabile	125,00
Addizionale provinciale = (55,00 + 125,00) x 5%	9,00
<b>TOTALE BOLLETTA</b>	<b>189,00</b>

2)

<b>abitazione mq. 75 + n.1 pertinenza (garage) mq. 20 – nucleo familiare di n. 2 persone</b>	
Calcolo	Euro
Quota fissa (abitazione) = mq. 75 x 0,50	37,50
Quota fissa (garage) = mq. 20 x 0,50	10,00
Quota variabile (conteggiata solo sull'abitazione)	94,00
Addizionale provinciale = (37,50 + 10,00 + 94,00) x 5%	7,07
<b>TOTALE BOLLETTA</b>	<b>148,57</b>

## ALLEGATO 2) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 00 DEL 03.03.2021

### UTENZE NON DOMESTICHE

#### TARIFFA 2021

CAT.	DESCRIZIONE	TARIFFA FISSA (Kc)	TARIFFA VARIABILE (Kd)	TOT.	% abbatt
1	Musei, biblioteche, scuole,	0,16	1,30	<b>1,46</b>	50%



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

	associazioni, luoghi di culto				
2	Campeggi, distributori carburanti	0,33	2,75	<b>3,09</b>	50%
3	Stabilimenti balneari	0,19	1,55	<b>1,74</b>	50%
4	Esposizioni, autosaloni	0,15	1,25	<b>1,40</b>	50%
5	Alberghi con ristorazione	0,54	4,39	<b>4,93</b>	50%
6	Alberghi senza ristorazione	0,40	3,28	<b>3,68</b>	50%
7	Case di cura e riposo	0,47	3,91	<b>4,38</b>	50%
8	Uffici, agenzie studi professionali	0,40	3,28	<b>3,68</b>	60%
9	Banche ed istituti di credito	0,38	3,15	<b>3,53</b>	30%
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,48	3,91	<b>4,39</b>	45%
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,49	3,96	<b>4,45</b>	55%
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,25	2,07	<b>2,32</b>	65%
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,26	2,11	<b>2,37</b>	72%
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,24	1,92	<b>2,16</b>	45%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,27	2,16	<b>2,43</b>	52%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,73	5,95	<b>6,68</b>	85%
17	Bar, caffè, pasticceria	0,73	5,96	<b>6,69</b>	80%
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,48	3,90	<b>4,38</b>	73%
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,42	3,40	<b>3,82</b>	73%
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	0,48	3,98	<b>4,46</b>	92%
21	Discoteche – night club	0,52	4,28	<b>4,80</b>	50%

## ESEMPI DI CALCOLO:

Tariffa utenze non domestiche = Quota parte fissa + Quota parte variabile

Quota parte fissa = S (superficie dei locali) x Kc (coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività)

Quota parte variabile = S (superficie dei locali) x Kd ((coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività)

Ufficio di mq. 50      50 mq x 0,40 = € 20,00  
                                 50 mq x 3,28 = € 164,00

Tot. € 20,00 + € 164,00 = € 184,00





# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ALLEGATO 3) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 00 DEL 03.03.2021

## AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

UTENZE DOMESTICHE	
CATEGORIE	PERCENTUALE DI ESENZIONE %
LE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE PRIVE DI MOBILI E SUPPELLETTILI E SPROVVISTE DI CONTRATTI ATTIVI DI FORNITURA DEI SERVIZI PUBBLICI A RETE	ESENTE
LE SUPERFICI DESTINATE AL SOLO ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA, FERMA RESTANDO L'IMPONIBILITÀ DELLE SUPERFICI DESTINATE AD USI DIVERSI, QUALI SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI, UFFICI, BIGLIETTERIE, PUNTI DO RISTORO, GRADINATE E SIMILI	ESENTE
I LOCALI STABILMENTE RISERVATI A IMPIANTI TECNOLOGICI, QUALI VANI ASCENSORE, CENTRALI TERMICHE, CABINE ELETTRICHE, CELLE FRIGORIFERE, LOCALI DI ESSICCAZIONE E STAGIONATURA SENZA LAVORAZIONE, SILOS E SIMILI	ESENTE
LE UNITÀ IMMOBILIARI PER LE QUALI SONO STATI RILASCIATI, ANCHE IN FORMA TACITA, ATTI ABILITATIVI PER RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, LIMITATAMENTE AL PERIODO DALLA DATA DI INIZIO DEI LAVORI FINO ALLA DATA DI INIZIO DELL'OCCUPAZIONE E AREE IMPRATICABILI O INTERCLUSE DA STABILE RECINZIONE	ESENTE
LA TARI È RIDOTTA DEL 15% (QUINDICI PER CENTO), LIMITATAMENTE ALLA QUOTA VARIABILE, PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE PROCEDONO DIRETTAMENTE AL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA O ANCHE DEGLI SFALCI E DELLE POTATURE, CON FORMAZIONE DI COMPOST, RIUTILIZZABILE NELLA PRATICA AGRONOMICA. 2. NEL CASO DI UTENZE CON CONTENITORI DEL RIFIUTO ORGANICO CONDIVISI, LA RIDUZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 1 È APPLICATA: A) ALLA TOTALITÀ DELLE UTENZE, CON CONTESTUALE RITIRO DI TUTTI I CONTENITORI DEL RIFIUTO ORGANICO B) ALLE SOLE UTENZE CHE EFFETTUANO IL RECUPERO, PREVIO NULLA OSTA SOTTOSCRITTO DA TUTTI GLI ALTRI CONTRIBUENTI CON CUI CONDIVIDONO I CONTENITORI O, IN CASO DI CONDOMINIO AMMINISTRATO, DALL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO. IN TAL CASO IL CONSORZIO POTRÀ PROCEDERE ALLA RIDUZIONE DELLA VOLUMETRIA DEI CONTENITORI,	RIDUZIONE DEL 15% DELLA QUOTA VARIABILE



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

UTENZE NON DOMESTICHE	
CATEGORIE	PERCENTUALE DI ESENZIONE %
LE AREE ADIBITE IN VIA ESCLUSIVE AL TRANSITO O ALLA SOSTA GRATUITA DEI VEICOLI	ESENTE
PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI: LE AREE SCOPERTE NON UTILIZZATE NÉ UTILIZZABILI PERCHÉ IMPRATICABILI O ESCLUSE DALL'USO CON RECINZIONE VISIBILE; LE AREE SU CUI INSISTE L'IMPIANTO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI; LE AREE VISIBILMENTE ADIBITE IN VIA ESCLUSIVA ALL'ACCESSO E ALL'USCITA DEI VEICOLI DALL'AREA DI SERVIZIO E DAL LAVAGGIO.	ESENTE
NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE NON SI TIENE CONTO DI QUELLA PARTE OVE SI FORMANO DI REGOLA, OSSIA IN VIA CONTINUATIVA E NETTAMENTE PREVALENTE, RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI, OPPURE SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, AL CUI SMALTIMENTO SONO TENUTI A PROVVEDERE A PROPRIE SPESE I RELATIVI PRODUTTORI. VERRA' CONTEGGIATA COME SUPERFICIE TASSABILE SOLO LA METRATURA RELATIVA A SERVIZI IGIENICI E UFFICI.	ESENTE

**Per tutto ciò che non viene richiamato nella tabella si rimanda all'articolo 48 del regolamento.**



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
GAI Franco

Il Segretario Comunale  
MARGIOTTA Dott.ssa Antonina

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*N 101 del Registro Pubblicazioni*  
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione n. 4 è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **17-mar-2021** al **01-apr-2021** mediante affissione all'albo pretorio comunale on line sul sito informatico di questo Comune (art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Andezeno, li **17-mar-2021**

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Antonina Margiotta

## DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **03-mar-2021**

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Andezeno, li 17-mar-2021

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Antonina Margiotta



# COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO